

EUROVITA

Eurovita S.p.A.
Sede legale e direzione generale
Via Pampuri, 13 - 20141 Milano - Italia
T. +39 02 57441 - F. +39 02 5730 9953
eurovita@legalmail.it
www.eurovita.it

APPENDICE nr 2 ALLE CONVENZIONI N° 1017 / 6515056

Premesso che:

- in data 1° gennaio 1993 è stata stipulata la convenzione n° 1017 tra la "Cassa di previdenza ed assistenza dipendenti Gruppo B.B.V. Italia e la Compagnia "Bayerische Vita S.p.A." relativa al Comparto dei Dipendenti;
- in data 1° agosto 2003 la "Bayerische Vita S.p.A." ha assunto la denominazione di "ERGO Previdenza S.p.A." ed in ultimo, in data 1° gennaio 2018 la denominazione di Eurovita S.p.A. (di seguito LA COMPAGNIA);
- la "Cassa di previdenza ed Assistenza dipendenti Gruppo B.B.V. Italia" ha assunto in data 19 aprile 2002 la denominazione di "Fondo Pensione Dipendenti Gruppo Ergo"; il 1° gennaio 2012 ha modificato il nome in "Fondo Pensione Dipendenti e Dirigenti del Gruppo ERGO ITALIA" ed in ultimo in data 21 febbraio 2018 ha assunto il nome definitivo di "Fondo Pensione dei Dipendenti e dei Dirigenti del Gruppo Eurovita" (di seguito FONDO PENSIONE);
- in data 18 giugno 2012 è stata stipulata la convenzione n° 6515056 tra il "Fondo Pensione dei Dirigenti e dei Dipendenti del Gruppo Ergo" e la Compagnia "Ergo Previdenza S.p.A." relativa al Comparto dei Dirigenti";
- il Fondo Pensione dei Dipendenti e dei Dirigenti del Gruppo Eurovita (di seguito FONDO PENSIONE) è autorizzato all'esercizio delle attività ed è iscritto all'albo istituito presso la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, (di seguito definita Commissione di Vigilanza)
- il FONDO PENSIONE ha come oggetto esclusivo, senza fine di lucro, la gestione e la garanzia per i propri iscritti di trattamenti previdenziali ed assistenziali complementari a quelli garantiti dai regimi obbligatori;
- tali trattamenti complementari sono previsti da norme collettive nazionali, regolamenti e/o contratti integrativi aziendali in vigore presso Eurovita S.p.A. e presso ciascuna società controllata e collegata alla Stessa;
- il FONDO PENSIONE, in ottemperanza a quanto previsto dal proprio Statuto e relativo Regolamento, intende continuare, relativamente ai Comparti Dipendenti e Dirigenti a garantire prestazioni previdenziali mediante polizza di Ramo I "Mista a premi unici puri ricorrenti" - tariffa 8015 -.
- il FONDO PENSIONE intende, ai sensi dell'Art.6, comma 3 del citato decreto, integrare le citate Convenzioni con la COMPAGNIA con l'obiettivo di definire le condizioni applicabili agli aderenti appartenenti al Comparto dei Dipendenti o al Comparto dei Dirigenti del FONDO che, avendone i requisiti, decidano di optare per l'erogazione delle rendite assicurative, (di seguito denominato: l'Assicurato);

- il FONDO PENSIONE è disciplinato da apposito regolamento allegato alla presente convenzione e consegnato alla COMPAGNIA, la quale dichiara di conoscerne i contenuti. Gli eventuali aggiornamenti del Regolamento verranno inviati alla Compagnia.
- In data 1.1.2016 per entrambe le Convenzioni sopra citate è stata sottoscritta tra le parti, a valere da tale data, apposita Appendice 1 per adeguare gli articoli 2, 6 e 7 delle originarie convenzioni alle mutate condizioni economiche di riferimento in termini di struttura, prestazioni e rivalutazione.

Tutto ciò premesso il FONDO PENSIONE e la COMPAGNIA, convengono e stipulano la presente Appendice, precisando che a partire dal 1° gennaio 2020 detta Appendice annulla e sostituisce quanto ad oggi riportato all'Art. 6 Prestazioni Garantite dell'Appendice nr 1 alle citate convenzioni, sottoscritte in data 01/01/2016.

Art. 6 – Prestazioni Garantite

Le prestazioni sono garantite dall'applicazione della Tariffa 8015 "Mista a premi unici puri ricorrenti", con rivalutazione del capitale, a tasso tecnico 0% e minimo garantito dell'1% per le rivalutazioni conseguite dal 1° gennaio 2016.

6.1 Determinazione della prestazione maturata

La prestazione maturata da ciascun Assicurato è pari ai contributi versati, incrementati pro-rata temporis per la rivalutazione maturata e riconosciuta con le modalità di cui al successivo Articolo 7.

6.2 Conversione in rendita

Alla scadenza la prestazione maturata potrà essere convertita, totalmente o parzialmente, in una delle seguenti tipologie di rendita (di seguito congiuntamente definite: la "Rendita"), che sarà determinata in base ai coefficienti di conversione vigenti alla data di esercizio dell'opzione:

- **Rendita Vitalizia Immediata Rivalutabile** (le cui Condizioni di Assicurazione sono riportate nell'Allegato A alla presente Appendice)
- **Rendita Rivalutabile Certa per i primi 5 anni e successivamente vitalizia** (le cui Condizioni di Assicurazione sono riportate nell'Allegato B alla presente Appendice) In tal caso, per i primi 5 anni, la rendita è corrisposta all'Assicurato, o in caso di suo decesso, alla persona dallo stesso designata; successivamente la rendita è corrisposta all'Assicurato se e finché questi è in vita.
- **Rendita Rivalutabile Certa per i primi 10 anni e successivamente vitalizia** (le cui Condizioni di Assicurazione sono riportate nell'Allegato B alla presente Appendice) In tal caso, per i primi 10 anni, la rendita è corrisposta all'Assicurato, o in caso di suo decesso, alla persona dallo stesso designata; successivamente la rendita è corrisposta all'Assicurato se e finché questi è in vita.
- **Rendita Vitalizia Rivalutabile su due Teste (quella dell'Assicurato e quella della persona dallo stesso designata in caso di sua morte) reversibile totalmente o parzialmente a favore della persona designata dall'Assicurato** (le cui Condizioni di Assicurazione sono riportate nell'Allegato C alla presente Appendice) in caso di sua morte e nella misura di reversibilità stabilita dall'Assicurato stesso.

L'importo iniziale annuo della Rendita si ottiene moltiplicando l'importo maturato per il corrispondente coefficiente determinato in base all'età dell'Assicurato, nonché alla tipologia di rendita scelta dall'Assicurato stesso, alla rateazione e all'eventuale misura di reversibilità. Il coefficiente consente, in funzione della rateazione richiesta, la determinazione della rendita annuale; in caso di periodicità sub-annuale, la corrispondente rata di rendita si ottiene dividendo l'importo annuo della rendita per il numero di rate sub-annuali prescelto.

La rendita vitalizia, come quantificata al precedente comma, beneficia di una rivalutazione da effettuarsi ad ogni ricorrenza annuale, in base alle condizioni indicate al successivo Art. 7.

6.2.1 Sottoscrizione della opzione di rendita

A fronte della sottoscrizione della opzione di rendita da parte dell'Assicurato e della conversione totale o parziale del maturato nel relativo premio, la COMPAGNIA si impegna a corrispondere le prestazioni assicurative corrispondenti alla tipologia di Rendita per la quale lo stesso risulti aver regolarmente esercitato l'opzione.

L'Assicurato che, avendo maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, abbia optato per una delle tipologie di Rendita previste dal precedente comma, potrà delegare il FONDO PENSIONE, in suo nome e per suo conto, a utilizzare, quale Premio di sottoscrizione in favore della COMPAGNIA **la somma, parziale o totale, maturata nel FONDO PENSIONE alla data di esercizio dell'opzione.**

Entro il quindicesimo giorno lavorativo di ogni mese, in relazione alle richieste di inserimento in Convenzione pervenute nel mese precedente, la COMPAGNIA invierà al FONDO PENSIONE un elenco riportante gli estremi delle opzioni esercitate ovvero dei contratti assicurativi stipulati.

6.2.2 Obblighi di comunicazione

Il FONDO PENSIONE si impegna a trasmettere alla COMPAGNIA, secondo le modalità e con la modulistica appositamente predisposta:

- i dati identificativi degli iscritti al FONDO PENSIONE che abbiano optato per una delle Rendite previste dalla presente Convenzione;
- la tipologia di rendita prescelta da ciascun Assicurato e l'ammontare della prestazione maturata che l'Assicurato intende convertire in rendita;
- copia della richiesta indirizzata al fondo sottoscritta dall'Assicurato con cui viene richiesta l'attivazione da parte della Compagnia di una delle rendite previste dalla presente Convenzione (Allegato D).

6.2.3 Perfezionamento della opzione di rendita e pagamento della rendita

Ciascuna opzione si intenderà esercitata, perfezionata e produttiva di effetti giuridici solo previa sottoscrizione della documentazione di cui al precedente punto 6.2.2 da parte dell'Assicurato e pagamento del Premio di sottoscrizione del contratto di rendita alla COMPAGNIA.

Ciascuna opzione avrà decorrenza fissa il giorno corrispondente alla data di trasferimento del maturato quale Premio di assicurazione e sarà erogata dalla COMPAGNIA secondo la periodicità scelta dall'Assicurato nel quadro delle possibili alternative previste dalle condizioni disciplinanti la tipologia di rendita opzionata (annuale, semestrale, trimestrale, mensile).

Il pagamento della Rendita sarà eseguito in rate posticipate, la prima delle quali verrà corrisposta alla prima ricorrenza sub-annuale se prevista.

La COMPAGNIA si riserva di chiedere annualmente all'Assicurato il certificato di esistenza in vita.

6.2.4 – Valore di riscatto delle rendite

Le rendite vitalizie oggetto della presente Convenzione non ammettono valore di riscatto.

6.2.5 – Tasse, bolli ed imposte

Tutte le spese per tasse, bolli ed imposte dovute secondo la normativa vigente sul contratto di rendita convenuto sono a carico dell'Assicurato/Percipiente la Rendita. Tali imposte dovute saranno conteggiate dalla Compagnia.

6.2.6 – Protezione dati personali

Con riferimento al trattamento dei dati personali delle Parti, la COMPAGNIA e il FONDO PENSIONE, in qualità di autonomi Titolari del trattamento, si informano a vicenda che:

1. Il trattamento delle informazioni reciproche è necessario per predisporre e dare esecuzione alla presente Convenzione, nonché per adempiere agli obblighi di legge;
2. Ciascuna Parte tratterà i dati personali dell'altra Parte, utilizzando supporti cartacei e informatici, esclusivamente per dette finalità;
3. I dati trattati rientrano nelle seguenti categorie: dati anagrafici e di indirizzo (cognome e nome o denominazione sociale, residenza e recapito o sede, numeri telefonici, indirizzi telematici etc.), codici di identificazione, dati fiscali, coordinate bancarie ed altri dati relativi agli accordi in atto; tali dati non saranno oggetto di diffusione;
4. Il trattamento dei dati personali è svolto, unicamente per le finalità sopra individuate, direttamente dagli incaricati preposti dalle Parti e da altri soggetti terzi che collaborano con le stesse; a tali soggetti vengono trasmessi solo i dati personali necessari per lo svolgimento dei compiti loro affidati
5. Ciascuna parte, in qualità di interessato, ha diritto, ai sensi di legge, di ottenere in qualunque momento la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e di conoscerne il contenuto, l'origine, le finalità e le modalità di trattamento, verificarne l'esattezza o chiederne l'aggiornamento; qualora i dati siano trattati in violazione di legge, la Parte cui si riferiscono ha diritto di chiederne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco; in ogni caso, ciascuna Parte può opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei propri dati svolto dall'altra;
6. Presso la sede di ciascuna Parte è disponibile l'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento designati.

La COMPAGNIA ed il FONDO PENSIONE rivestono il ruolo – come definito dall'Art. 4 comma 1 lettera f) del D. Lgs. 196/2003 – di autonomi Titolari del trattamento dei dati personali di Interessati, i cui dati sono trattati in dipendenza della presente Convenzione. Ciascuna Parte si impegna, nell'adempimento dei propri obblighi contrattuali verso l'altra e nello svolgimento delle conseguenti operazioni di trattamento di dati personali di Interessati, ad osservare le disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003. La COMPAGNIA e il FONDO PENSIONE, in particolare, si impegnano ad adottare le misure di sicurezza ivi previste nei trattamenti dei dati personali – relativi agli Interessati i cui dati siano trattati in dipendenza della presente Convenzione – comunicati dall'una all'altra parte. Ciascuna parte, pertanto, custodisce e controlla – anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento – i dati trattati, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

E' obbligo del Fondo Pensione:

1. In relazione ai propri trattamenti, fornire agli Interessati, i cui dati siano trattati in dipendenza della presente Convenzione, l'informativa e, ove previsto, raccoglierne il consenso, in particolare per le finalità di raccolta di dati necessari all'esecuzione della Convenzione e per l'eventuale loro conservazione, nonché per la comunicazione dei dati alla COMPAGNIA;
2. In relazione ai trattamenti svolti dalla COMPAGNIA, fornire agli Interessati, i cui dati siano trattati in dipendenza della presente Convenzione, l'informativa predisposta dalla COMPAGNIA stessa, raccoglierne il consenso, ove previsto, e trasmettere la relativa documentazione cartacea, secondo le procedure concordate tra le Parti.

La Parte, che risulti destinataria di richieste – riconducibili all'esercizio dei diritti degli Interessati ai sensi dell'Art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 – aventi ad oggetto trattamenti svolti dall'altra Parte, è tenuta a:

1. Informare senza ritardo l'altra Parte;
2. Concordare con l'altra Parte modalità e termini della risposta;
3. Assicurare rapidità e completezza alle operazioni di ricerca delle informazioni, di cui sia in possesso.

6.2.7 Modifiche ai coefficienti di conversione in rendita

I coefficienti di conversione fissati nella presente Appendice possono essere successivamente variati, nel rispetto della normativa in materia di stabilità delle compagnie di assicurazione e delle relative disposizioni applicative emanate da IVASS.

Le eventuali modifiche saranno comunicate dalla COMPAGNIA al FONDO PENSIONE con preavviso di almeno 90 giorni rispetto alla data di efficacia delle stesse mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento A/R.

In ogni caso, le modifiche del coefficiente di conversione non si applicheranno ai soggetti che risultino, alla data di introduzione delle modifiche stesse, già aderenti al FONDO PENSIONE, e che eserciteranno il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi.

Nell'ipotesi di cui al comma 1 il FONDO PENSIONE ha la facoltà di recesso da esercitarsi entro 60 gg dal ricevimento della comunicazione delle modifiche da parte della Compagnia. Il responsabile del FONDO PENSIONE si impegna a comunicare alla COMPAGNIA, eventuali modifiche apportate al regolamento del FONDO PENSIONE.


Fermo il resto.

La presente Appendice avrà decorrenza a partire dal prossimo 01/01/2020.

Milano, li 31 DIC. 2019.

Eurovita S.p.A.

Il Presidente del Fondo Pensione
dei Dipendenti e dei Dirigenti del
Gruppo Eurovita



Allegati

- A) Set Informativo Rendita Immediata
- B) Set Informativo Rendita Certa 5/10 anni
- C) Set Informativo Rendita reversibile
- D) FAC SIMILE Modulo richiesta erogazione rendita